



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto ministeriale recante *Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.*

Repertorio atti n. **42**/CSR del 7 marzo 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta del 7 marzo 2019,

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il cui art. 1 *trasferisce le competenze in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, che, all'art. 1, comma 504, stabilisce che le *Linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica* vengano adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che definisce le caratteristiche dell'imprenditore agricolo e le connesse attività;

VISTO lo schema di decreto in titolo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 12 marzo 2018, con nota prot. n. 2656, e diramato con nota DAR n. 4112 del 15 marzo 2018;

VISTI gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, nella quale le Regioni hanno presentato una serie di emendamenti al testo, condizionando al relativo accoglimento l'espressione dell'intesa, mentre il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto un rinvio del punto all'ordine del giorno;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in esame, che recepisce buona parte delle richieste emendative regionali, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari,



RP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

forestali e del turismo con nota n. 1870 del 18 febbraio 2019, e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 3306 del 22 febbraio 2019;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 marzo 2019, in cui le Regioni hanno consegnato un documento, elaborato congiuntamente dai Coordinamenti Agricoltura e Turismo, volto soprattutto a circoscrivere l'attività enoturistica, in modo che dall'attività di degustazione dei prodotti vitivinicoli vengano esclusi i servizi di ristorazione;

VISTO il predetto documento delle Regioni trasmesso, unitamente al resoconto della riunione, dalla Segreteria della Conferenza con nota n. 3979 del 6 marzo 2019;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in titolo (allegato 1), che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni nella richiamata riunione del 4 marzo 2019, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 2530 del 5 marzo 2019, e diramata con nota della Segreteria della Conferenza n. 4003 del 6 marzo 2019;

VISTI gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2019, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha consegnato un documento (allegato 2) contenente nella prima parte alcune proposte emendative, condizionando all'accoglimento relativo l'espressione dell'intesa sul provvedimento, nonché osservazioni e raccomandazioni delle Regioni Veneto e Toscana nella seconda parte;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto interministeriale recante *Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica*, condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti documento consegnato in seduta, che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente atto.

AP
RR
IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio Politiche Agricole e Forestali

Codice sito n. 4.18/2019/15

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0004003 P-4.37.2.13
del 06/03/2019



22638295

Al Ministero dei beni e delle attività culturali
Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Ufficio legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
CSR_PEC_LISTA_3

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione Politiche Agricole
assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore Vicario della Commissione Politiche
Agricole
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Al Presidente della Regione Abruzzo
Coordinatore della Commissione turismo e industria
alberghiera
presidenza@pec.regione.abruzzo.it





*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Presidente della Regione Basilicata
Coordinatore vicario della Commissione turismo e
industria alberghiera
ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it
it

e, p.c.

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo
Gabinetto
ao.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di D.M. recante *Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica*.

Si trasmette, in allegato, la nuova stesura dello schema di decreto in oggetto, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 2530 del 5 marzo 2019, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni nella riunione tecnica del 4 marzo 2019.

Il provvedimento è stato iscritto all'o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2019.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

RR



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

IL CAPO DI GABINETTO

*Dott. sse Di Cola
6/03/2019
JP*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0003991 A-4.37.2.18
del 06/03/2019



Oggetto: Schema di decreto recante le "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica"

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, che ha recepito le modifiche proposte nel corso della riunione tecnica che si è tenuta lo scorso 4 marzo presso codesta Amministrazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Cons. Luigi Fiorentino

Cons. Eugenio Gallozzi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia n. 8
00187 Roma

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, del citato decreto-legge 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

CONSIDERATA l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

CONSIDERATA l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

RITENUTO opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

ACQUISITA in data _____ l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".



2. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile

3. Coerentemente con la definizione di "enoturismo" di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 2

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
 - 1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 - 2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 - 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 - 4) sito o pagina web aziendale;
 - 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l'italiano;
 - 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
 - 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
 - 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
 - 10) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
 - 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b) dipendenti dell'azienda;
 - c) collaboratori esterni



2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG; prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE; prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.

4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Articolo 3

(Logo)

1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/34/SR15/C10

7-3-19

AU. 2



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE “LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA”

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- all'art. 2 comma 2 dopo le parole: “riconosciuti dalla UE” inserire le seguenti: “*prodotti di montagna*”
- all'art. 5 comma 5 alla fine del periodo dopo la parola “agriturismo” inserire le seguenti: “*e multifunzionalità*”.

Roma, 7 marzo 2019

7-3-19



**OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO
MINISTERIALE RECANTE LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E
AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
ENOTURISTICA DELLE REGIONI TOSCANA E VENETO**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

REGIONE VENETO

Art. 1 comma 3,

le parole "*anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa*" vanno sostituite dalle seguenti: "*preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati*"
la parola "*e commercializzazione*" va eliminata


Articolo 2, comma 1, punto 11) la parola "*e commercializzazione*" va eliminata

Articolo 2, comma 2 è così sostituito: "*L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi, preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG; prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE; prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.*"

REGIONE TOSCANA

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
 1. apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 3. cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 4. sito o pagina web aziendale;
 5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 6. materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l'italiano;
 7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo, che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;



8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza (**zona degustazione, punto vendita, bagni ad uso pubblico, circuito di visita**) e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
 9. personale addetto all'accoglienza dotato di competenza e formazione, **con particolare riguardo al settore enologico, alla degustazione dei vini ed alle caratteristiche turistiche del territorio, con conoscenza almeno di una lingua straniera**, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
 10. L'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro;
 11. Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a. titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b. dipendenti dell'azienda;
 - c. collaboratori esterni.
-
2. Gli alimenti in abbinamento alla degustazione delle produzioni vinicole, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, devono essere prevalentemente provenienti da produzioni locali e tipiche preferibilmente a ~~indicazione geografica (DOP-IGP)~~, : **DOP, IGP, STG, e prodotti ottenuti applicando i sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti di montagna, e essere prodotti** presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
 4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
 5. Alle aziende agricole che già svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali in materia di agriturismo. **Gli operatori che svolgono attività enoturistiche aderenti alle Strade del vino, ove riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, assolvono i requisiti previsti dal presente decreto.**



RP

Articolo 3

(Logo)

Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica, prevedendo altresì i criteri di conformità al Codice della Strada.

Con apposito decreto del Ministero è istituito l'Osservatorio nazionale dell'enoturismo, con compiti di studio, comunicazione, tutela e marketing dell'attività enoturistica.


Roma, 7 marzo 2019





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/34/SR15/C10



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE “LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA”

Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- all'art. 2 comma 2 dopo le parole: “riconosciuti dalla UE” inserire le seguenti: “*prodotti di montagna*”
- all'art. 5 comma 5 alla fine del periodo dopo la parola “agriturismo” inserire le seguenti: “*e multifunzionalità*”.

Roma, 7 marzo 2019



**OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO
MINISTERIALE RECANTE LINEE GUIDA E INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E
AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
ENOTURISTICA DELLE REGIONI TOSCANA E VENETO**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

REGIONE VENETO

Art. 1 comma 3,

le parole *“anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa”* vanno sostituite dalle seguenti: *“preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati”*
la parola *“e commercializzazione”* va eliminata

Articolo 2, comma 1, punto 11) la parola *“e commercializzazione”* va eliminata

Articolo 2, comma 2 è così sostituito: *“L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi, preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG; prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE; prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefirano un servizio di ristorazione.”*

REGIONE TOSCANA

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
 1. apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 3. cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 4. sito o pagina web aziendale;
 5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 6. materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l'italiano;
 7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo, che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;



8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza (**zona degustazione, punto vendita, bagni ad uso pubblico, circuito di visita**) e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
 9. personale addetto all'accoglienza dotato di competenza e formazione, **con particolare riguardo al settore enologico, alla degustazione dei vini ed alle caratteristiche turistiche del territorio, con conoscenza almeno di una lingua straniera**, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
 10. L'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro;
 11. Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a. titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b. dipendenti dell'azienda;
 - c. collaboratori esterni.
2. Gli alimenti in abbinamento alla degustazione delle produzioni vinicole, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, devono essere prevalentemente provenienti da produzioni locali e tipiche preferibilmente a ~~indicazione geografica (DOP-IGP)~~, : **DOP, IGP, STG, e prodotti ottenuti applicando i sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti di montagna, o essere prodotti** presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
5. Alle aziende agricole che già svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali in materia di agriturismo. **Gli operatori che svolgono attività enoturistiche aderenti alle Strade del vino, ove riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, assolvono i requisiti previsti dal presente decreto.**



Articolo 3

(Logo)

Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica, **prevedendo altresì i criteri di conformità al Codice della Strada.**

Con apposito decreto del Ministero è istituito l'Osservatorio nazionale dell'enoturismo, con compiti di studio, comunicazione, tutela e marketing dell'attività enoturistica.

Roma, 7 marzo 2019

